



# Tribunale di Bologna

*Ai Sig.ri Presidenti, Magistrati e Magistrati onorari  
delle Sezioni Civili*

*Al Sig. Presidente della Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello*

*Al Sig. Procuratore della Repubblica*

*Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati*

*Al Sig. Dirigente del Tribunale*

**Sede**

*Al Consiglio Superiore della Magistratura*

*Al Consiglio Giudiziario*

**Sede**

*Al Dipartimento per l'Organizzazione della Giustizia*

**Oggetto:** Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze civili, del lavoro, fallimentari, di esecuzione mobiliare e immobiliare, giudice tutelare e volontaria giurisdizione nonché nell'ambito della protezione internazionale, nel periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art 83, commi 6° e 7°, lett. d), DL 18/2020 e dell'art. 36, comma 1°, D.L. n° 23/2020, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27

## *IL PRESIDENTE*

All'esito della stipula in data odierna del Protocollo d'intesa per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in tutte le articolazioni del settore civile nel periodo di c.d. Fase 2 dell'emergenza sanitaria in atto;

Ritenuto che il suddetto Protocollo è stato stipulato a seguito di molteplici incontri, formali e informali, tra gli Uffici giudiziari interessati (Tribunale e Procura della Repubblica), il Consiglio dell'Ordine Forense, le Associazioni dell'Avvocatura, la Dirigenza Amministrativa;

Sentita in più occasioni l'Autorità Sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Corte d'appello;

Dato atto dell'interlocuzione col Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore Generale con riferimento all'adozione di misure per la ripresa dell'attività giudiziaria, compatibili con l'emergenza sanitaria;

Dato atto dell'accesso in Tribunale in data 27 aprile 2020 di funzionari sanitari incaricati dalla Regione Emilia di eseguire un'ispezione nei locali del tribunale per validare la ripresa dell'attività al termine del periodo di sospensione;

Sentiti i magistrati e i presidenti delle sezioni civili;

Ritenuto che il Protocollo concordato per la sua specificità, ragionevolezza, aderenza alle previsioni legislative e alle indicazioni dell'Autorità sanitaria nonché per la sua formazione con il previsto metodo partecipato, può essere assunto a contenuto della Linee guida previste dal comma 7 lett. d) dell'art 83 del DL 18/2020, come convertito

## *DELIBERA*

le Linee guida vincolanti per la ripresa dell'attività giudiziaria nel settore civile per il tribunale di Bologna, in conformità al Protocollo d'intesa oggi sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dalla Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, di seguito interamente riportato e integrante il presente provvedimento, con postilla aggiunta in calce, in riferimento alle udienze da remoto, a carattere specificativo e non modificativo, trattandosi di integrazione susseguente all'approvazione del Protocollo, resa necessaria a seguito dell'approvazione del DL 28/2020, in fase di conversione.

### Protocollo di intesa

tra

Tribunale Ordinario di Bologna

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ordine degli Avvocati di Bologna

*Visto* il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

*Visto* il D.P.C.M. del 9.3.2020;

*Visto* il successivo art. 83 D.L. 17/03/2020, n. 18, recante "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*", convertito con L. 24/04/2020, n. 24;

*Visto* l'art. 83, comma 7, D.L. n. 18/2020, secondo cui i capi degli uffici giudiziari possono adottare misure ai fini sopra indicati, tra le quali "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*" (lett. d), ed in particolare, prevedere lo "*svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia*" (lett. f) nonché "*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*" (lett. h);

*Considerato* che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010

(“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”), ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma “*attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere...l'avvocatura ed il personale amministrativo*” (cfr. punto n. 1);

**Considerato** che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha incentivato il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi la “*modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie*”;

**Rilevato** che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla “*pre-disposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.*”;

**Considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26 marzo 2020, ha adottato le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, integralmente sostitutive delle indicazioni offerte attraverso le precedenti delibere assunte sullo stesso tema;

**Considerato** che il Consiglio Nazionale Forense in pari data ha evidenziato che lo scopo dei protocolli, frutto della collaborazione tra Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, (con la partecipazione anche di DGSIA e della Struttura tecnico Organizzativa del CSM) nell'ottica comune di non fermare il sistema Giustizia, proprio di uno stato di diritto, è quello di fornire una cornice unitaria alla regolamentazione, anche da parte dei singoli Uffici Giudiziari, delle modalità di svolgimento delle udienze civili e penali nel periodo di emergenza (a quel momento indicato nel 30 giugno)

**Considerato** che gli Uffici Giudiziari di Bologna hanno positivamente testato gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze;

**Richiamato** il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bologna n. 28 del 23 marzo 2020 con il quale sono dettate le Linee Guida per la tenuta delle udienze civili per il periodo fino al 15 aprile 2020, con alcune anticipazioni per il periodo successivo;

**Visto** l'art. 36, comma 1, DL n. 23/2020, con cui il termine del 15 aprile 2020, di cui al citato art. 83 DL n. 18/2020, è stato prorogato sino all'11 maggio 2020;

**Visto** l'art. 3, comma 1, sub i) D.L. 30/04/2020, n. 28, secondo cui il termine del 30 giugno 2020, di cui al citato art. 83 DL n. 18/2020, rifissato al 31 luglio 2020;

**Richiamati** i protocolli sottoscritti tra Tribunale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Dirigenza Amministrativa del Tribunale nell'ambito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile per la gestione e l'organizzazione dell'attività giudiziaria;

\*\*\*

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

## PARTE I

## PRIORITA' E RICALENDARIZZAZIONE

### a. Fase di sospensione

Le udienze civili che devono tenersi nel periodo fino all'11 maggio 2020 (o altro termine di sospensione dell'attività giudiziaria ex lege stabilito) perché indifferibili (per legge o in ragione di una espressa declaratoria di urgenza da parte del Giudice) e le udienze che, ancorché non urgenti, possano essere trattate previa acquisizione del consenso manifestato dalle parti, saranno tenute nelle forme previste dalla lettera f) e dalla lettera h) dell'art. 83, comma 7, DL n. 18/2020 e succ. mod., salva la facoltà, in casi eccezionali di assoluta impossibilità tecnico-giuridica di trattare la causa in videoconferenza o con modalità c.d. cartolare, di disporre la presenza fisica delle parti nel rispetto delle misure di prevenzione dettate per l'emergenza sanitaria.

### b. Fase di ripresa

A partire dal 12/5/2020 il Presidente del Tribunale, sentito il COA e il Procuratore della Repubblica, si riserva di verificare se la situazione complessiva consenta comunque un accesso negli Uffici del Tribunale – per quanto ridotto e controllato, nel numero e nei percorsi da seguire – così da rendere possibile dare corso ad ulteriori incombenzi, anche con modalità diverse da quelle qui previste.

### c. Efficacia

Il presente Protocollo si intenderà valido ed efficace limitatamente al periodo di cui all'art. 83, comma 6, D.L. 18/2020 e succ. mod., e comunque tenendo conto delle indicazioni fornite sull'emergenza sanitaria dalle Autorità Competenti.

### d. Criteri di priorità

Nella valutazione concreta dell'urgenza si terrà conto

- delle urgenze previste dalla legge;
- delle situazioni in cui la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;
- delle urgenze concrete segnalate dalle parti;
- della risalente iscrizione a ruolo della causa.

### e. Ricalendarizzazione e segnalazioni di urgenza

Per il periodo dal 12 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 (o comunque fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria) le udienze civili saranno trattate nelle modalità descritte nel presente Protocollo, compatibilmente con la necessità di riorganizzazione dei ruoli civili dei singoli giudici.

Alle parti è consentito presentare “istanza di prelievo” della causa qualora intendano sottoporre al Giudice specifici profili di urgenza.

A tale proposito i difensori chiederanno la “*dichiarazione di urgenza*” in relazione ai procedimenti civili “*la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*” ex art. 83, comma 3 lett. a) ultima parte, valutando la gravità del pregiudizio alla luce della necessità di contemperare l’interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento. Per tutti i procedimenti indicati nell’art. 83, comma 3, lett. a) ed anche per quelli dichiarati urgenti dal giudice potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti congiuntamente a richiederlo.

#### f. Contraddittorio

I difensori si impegnano a segnalare al Giudice eventuali circostanze che possano far ritenere preferibile una diversa modalità di trattazione rispetto a quella indicata nell’ordinanza di ricalendarizzazione.

#### g. Pari opportunità e tutela della genitorialità

Le Parti richiamano come integralmente applicabili le norme contenute nell’art. 18 del Protocollo per le udienze civili, e ne riconoscono la rilevanza anche quali motivazioni atte ad incidere in concreto sull’esame ed il riesame dei provvedimenti di rifissazione delle udienze.

\*\*\*

### PARTE II

#### UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

##### art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Le udienze in videoconferenza sono quelle che prevedono la partecipazione delle sole Parti e dei loro Difensori, o anche soltanto di questi ultimi; sono altresì quelle per le quali è stata disposta la convocazione del CTU, in quanto ausiliario del Giudice, nonché quelle che prevedono per legge la partecipazione, facoltativa o necessaria, del Pubblico Ministero.

Sono escluse dalla trattazione da remoto le udienze di assunzione delle prove (interrogatorio formale, testi, esame e discussione della consulenza tecnica d’ufficio ove sia disposta la presenza del

CTU e dei CTP).

Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti esterni all'Amministrazione.

### 1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione e non vi è attivazione del PCT, utilizzando l'indirizzo *programmazione.procura.bologna@giustizia.it*, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. Il provvedimento del Giudice con cui si modifica il "luogo" di celebrazione dell'udienza (dall'indirizzo fisico del Tribunale all'indirizzo virtuale del link) non necessita di ulteriore specifica notificazione alla parte non costituita (in quanto variazione di cui la parte avrà immediata contezza con l'accesso al fascicolo d'ufficio all'atto stesso della eventuale tardiva costituzione, per legge da effettuare necessariamente in modalità telematica).

5. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico cellulare e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere o dal Giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato per il collegamento in videoconferenza.

6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati, eventualmente anche in orario pomeridiano.

7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

## 2. Svolgimento dell'udienza da remoto

Le parti possono accedere a riunioni in videoconferenza via web (scelta consigliata) o scaricando l'applicazione. In caso di utilizzo di Teams via web si consiglia di utilizzare Chrome; se invece si utilizza altro browser (es. Internet Explorer) verrà segnalata la necessità di installare l'applicazione. Al fine di una corretta partecipazione, il computer dovrà essere dotato di webcam e microfono, e si raccomanda l'utilizzo di cuffie con microfono che consente una migliore qualità della conversazione).

Nel giorno e nell'ora stabiliti le Parti dovranno cliccare sul link ricevuto e digitare nell'apposito campo il proprio nominativo e poi cliccare sull'opzione "*partecipa ora*" per accedere nella "*sala d'attesa*", dalla quale, previa ammissione del Giudice, si passerà alla vera e propria "*aula di udienza*" come ospiti.

Al presente Protocollo viene allegato un File di slides raffiguranti la procedura di partecipazione ad una udienza in videoconferenza (All. 1).

*L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

1. Nel verbale di udienza il giudice.

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori). Il Giudice procederà all'identificazione dei soggetti partecipanti: in particolare, le Parti saranno identificate mediante attestazione dei loro Procuratori ovvero a mezzo di documento di identità, ove comparsi personalmente; quanto ai Procuratori, il Giudice potrà verificare l'identità degli stessi chiedendo esibizione del tesserino rilasciato dall'Ordine degli Avvocati, laddove lo ritenga necessario
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con

soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento, tenendo conto delle previsioni di cui agli artt. 6 e 15 del Protocollo Generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna;

2. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza. Le parti ove ritengano di non comparire all'udienza, avranno cura di procedere alle segnalazioni di cortesia ex art. 16 del Protocollo Generale per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna.

3. Ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione.

4. I documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console potranno essere esibiti mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

5. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

6. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

7. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa. Al termine dell'udienza il verbale verrà depositato in Console come da normale procedura.

8. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera

di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

\*\*\*

### PARTE III

#### UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

##### art. 83 lett. h D.L. 18/2020

1. Le udienze con trattazione cartolare sono esclusivamente quelle prettamente "tecniche" che prevedono la partecipazione dei soli Difensori. In particolare, possono essere trattate con modalità c.d. cartolare quelle di prima comparizione del rito ordinario, quelle destinate alla precisazione delle conclusioni (anche ai sensi degli artt. 281 sexies e 429 c.p.c.) ovvero all'ammissione dei mezzi di prova già richiesti.
2. Nel periodo successivo all'11 maggio 2020 possono, altresì, essere trattate con la modalità in oggetto anche quelle che prevedono l'attività di mero conferimento dell'incarico al CTU in sede di ATP e procedimenti ex art. 696 bis c.p.c. o in corso di causa, in alternativa alla modalità da remoto prevista nelle Linee Guida del Presidente del Tribunale (cfr. decreto n. 28 del 23.3.2020).
3. Della trattazione c.d. cartolare sarà dato avviso ai Procuratori con provvedimento del Giudice depositato in Consolle in un termine adeguato all'attività difensiva richiesta e comunque comunicato alle parti almeno 7 giorni prima dell'udienza. La cancelleria provvederà ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta". Nei procedimenti nei quali è parte il P.M. e non vi è attivazione del PCT, la comunicazione avverrà utilizzando l'indirizzo [programmazione.procura.bologna@giustizia.it](mailto:programmazione.procura.bologna@giustizia.it).
4. Nel provvedimento di cui al precedente punto 3. verranno date disposizioni per il rispetto del contraddittorio e verrà previsto che, al termine dello scambio di note difensive sostitutive delle deduzioni di udienza (il cui contenuto non dovrà essere ultroneo rispetto a quanto strettamente indicato dal Giudice), il Giudice adotterà un provvedimento nel quale, a seconda dei casi, risponderà alle istanze istruttorie (ovvero dichiarerà di assumere la riserva) oppure tratterà la causa in decisione, rimettendola al Collegio nell'ipotesi di competenza collegiale, previa assegnazione dei termini

richiesti ex art. 190 c.p.c. ovvero pronuncerà sentenza con motivazione, contestuale o differita, secondo legge.

5. Il mancato deposito delle note difensive autorizzate sarà considerato equivalente alla mancata comparizione all'udienza atteso che il deposito delle note scritte costituisce modalità di partecipazione all'udienza stessa e di svolgimento dell'attività difensiva.

6. Il verbale dell'udienza cartolare non sarà oggetto di autonoma comunicazione da parte della Cancelleria, in quanto sarà gestito dalla Cancelleria come ogni altro verbale di udienza tradizionale.

7. I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato; eventuali nuove deduzioni dovranno essere giustificate come tali.

8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti – con congruo anticipo, di norma non inferiore a 15 giorni – di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.

\*\*\*

## PARTE IV

### PARTI SPECIALI

\*\*\*

#### a. FAMIGLIA

##### *I REQUISITI DELL'URGENZA.*

I procedimenti di famiglia sono considerati urgenti (e, quindi, soggetti a trattazione ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18), quando:

*a)* è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;

*b)* anche su segnalazione di una parte, sia ravvisata una situazione in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio per i diritti fondamentali della persona e

venga allegata e rappresentata la necessità di trattazione d'urgenza, motivandone le ragioni (anche con riguardo ad eventuale procedimento *sub ex art. 709 terc.p.c.*);

c) sono allegata situazione di bisogno;

d) sono allegata situazioni di urgenza per i minori non rinviabili .

I procedimenti urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e delle parti, saranno trattati mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 87, lett. f) del D.L. n. 18/2020 (come di seguito specificato).

### LE MODALITA' DI TRATTAZIONE.

#### Procedimenti consensuali.

A) è prevista la "trattazione scritta" (lett. h) c.d. "cartolare" dell'udienza, per le seguenti cause:

a) udienza presidenziale nei procedimenti di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio e di scioglimento dell'unione civile;

b) nei procedimenti congiunti *ex art. 337 bis e quinquies c.c* di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori nati da coppia non coniugata, di modifica delle condizioni della separazione coniugale *ex art. 710 c.p.c.* e di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio *ex art. 9 L. Div.* e di scioglimento dell'unione civili;

B) L'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi, nel procedimento di separazione consensuale, si terrà con collegamento "da remoto", avendo cura ciascun difensore di comunicare se il proprio assistito parteciperà all'udienza dal proprio studio, oppure da una adeguata postazione informatica personale della parte, fornendone l'indirizzo mail unitamente al proprio (come da regola generale del presente Protocollo).

I procedimenti consensuali, nei quali sia previsto un trasferimento immobiliare, non potranno essere trattati ai sensi dell'art. 83 DL 18/20 lett. f) ed h) (data la necessaria verifica e sottoscrizione di plurimi documenti), dovendosi, pertanto, prevedere un rinvio di trattazione dell'udienza.

#### Procedimenti contenziosi.

la trattazione avverrà con collegamento "da remoto" (lett. f), avendo cura ciascun difensore di comunicare se il proprio assistito parteciperà all'udienza dal proprio studio, oppure da una adeguata postazione informatica personale della parte, fornendone l'indirizzo mail unitamente al proprio (come da regola generale del presente Protocollo), nelle seguenti ipotesi.

- a) prime udienze di comparizione delle parti (udienza presidenziale nel giudizio contenzioso di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile e altri procedimenti di famiglia);
- b) conferimento incarico CTU;
- c) tutte le altre udienze nei procedimenti di famiglia in cui sia necessaria l'audizione delle parti.

Nella prosecuzione della causa nel merito, si procederà alla trattazione sarà scritta (lett. h) quando non è necessaria la audizione delle parti, nei termini previsti dalla parte generale del protocollo.

L'udienza di assunzione delle prove orali sarà rinviata.

L'ascolto del minore dovrà avvenire in Tribunale, quando sia indispensabile ed urgente, altrimenti il Giudice disporrà un rinvio dell'udienza.

#### Ordini di protezione ex art. 342 bis c.c.

lo svolgimento dell'udienza di questi procedimenti (di per sé aventi il carattere dell'urgenza), si terrà in Tribunale, nei modi ordinari, con la comparizione personale delle parti assistite dai propri difensori, adottandosi le cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste in tema di contenimento della pandemia da COVID-19 (distanziamento tra le persone, utilizzo di strumenti di protezione individuale).

\*\*\*

#### b. SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

1) Le prime udienze di protezione internazionale e quelle che richiedono la presenza della parte saranno svolte da remoto, prevedendo in aule del Tribunale a ciò attrezzate la presenza in un unico luogo del difensore, del ricorrente e dell'interprete. L'ufficio fornirà una postazione telematica per il ricorrente e l'interprete, mentre l'avvocato si collegherà da quella stessa aula con un proprio dispositivo - portatile o smartphone - nel rispetto delle distanze legali per il contenimento del COVID 19.

2) In alternativa, su richiesta del difensore del ricorrente, può disporsi l'udienza da remoto con audizione anche fuori dal Tribunale e anche a due postazioni diverse: una dell'avvocato ed una della parte in presenza del suo interprete.

3) Le udienze in cui non deve essere sentito il ricorrente verranno trattate in modalità cartolare, come da parte generale.

\*\*\*

#### c. UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

I procedimenti di Amministrazione di Sostegno, salvo estreme emergenze sanitarie, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 11/5/ 2020.

Le udienze di Amministrazione di Sostegno successive al 11/5/2020, suscettibili di trattazione da remoto secondo i dettami di cui al par. 1 del presente Protocollo, saranno trattate dai GOT delegati. Tenuto conto della particolare complessità della gestione con modalità telematiche della audizione di soggetti fragili come i beneficiari di amministrazione di sostegno, sarà necessaria una adeguata ricalendarizzazione dei procedimenti.

I giuramenti già fissati verranno prestati, ove possibile, in via telematica.

I difensori delle parti per le comunicazioni con i giudici addetti alla Volontaria Giurisdizione devono attenersi rigorosamente all'utilizzo di Consolle.

Nei casi ove sia documentata la necessità di nomina dell'amministratore di sostegno e sia, altrettanto, documentata e dimostrata la sussistenza dei presupposti ex art. 404 del codice civile per provvedere alla nomina dell'amministratore di sostegno nell'interesse del beneficiario, verrà disposta la nomina del medesimo in via provvisoria ex art. 405 del codice civile, in attesa di conferma in sede di udienza successiva di audizione del beneficiario stesso.

\*\*\*

#### d. SFRATTI

Con provvedimento organizzatorio il Presidente della II Sezione in accordo con il Presidente del Tribunale aveva così disposto: *" visto l'art. 83 del decreto legge in data 17-3-2020 n. 18 si avverte che le udienze di convalida dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 sono rinviate a data da destinarsi. i difensori delle parti intimanti e le parti intimare saranno avvisati della data di invio. si invitano gli avvocati a non fissare nel mese di luglio p.v. nuove prime udienze di sfratto in modo da consentire in tale mese lo svolgimento ordinato di tutte le udienze di rinvio dei quattro mesi precedenti; con avvertimento che comunque la fissazione della data di rilascio ex art. 56 l. 392/78 delle eventuali nuove cause sarà fissata due mesi dopo rispetto a quella individuata per le cause provenienti da rinvio."*

Le parti concordano che il procedimento per convalida, nel quale sovente la parte intimata compare personalmente, non si presti alla trattazione in videoconferenza o in forma scritta.

Anche in considerazione del disposto dell'art. 103 comma 6 D.L. cit, e del già disposto differimento delle udienze a date successive al 31.7 (nuovo termine fissato dall'art. 3, comma 1, sub i) D.L. 30/04/2020, n. 28), le parti individuano nella sede protocollare dell'Osservatorio sulla Giustizia civile la sede per la più dettagliata individuazione e condivisione dei principi operativi per il riavvio dell'attività giudiziaria, quando anche il quadro normativo - anche sotto il profilo assistenziale - avrà assunto una definizione più stabile.

\*\*\*

#### e. FALLIMENTI, PROCEDURE CONCORSUALI E DA SOVRAINDEBITAMENTO

Udienze prefallimentari: con il richiamo alle udienze così definite si intendono tutte le udienze di declaratoria dell'insolvenza in una procedura concorsuale (liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie, etc); tali udienze, ove fissate fino al 12/5 (od altro termine di sospensione ex lege), saranno trattate - da remoto od in forma cartolare, rispettivamente sulla base delle singole situazioni - solo con avvocati già costituiti.

Per il periodo dal 12 maggio, si procederà ancora preferibilmente – a seconda dei casi, nelle forme dell'udienza da remoto od altrimenti in modalità cartolare – nei confronti delle parti già costituite. Se il debitore di cui viene chiesto il Fallimento non è costituito, potrà comparire in Tribunale innanzi al giudice designato mantenendosi a debita distanza, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie. Nell'eventualità che si renda possibile allestire e gestire l'operatività di una postazione in Tribunale dotata di videocamera e microfono, allora il debitore che compaia personalmente senza previa costituzione sarà tenuto ad usufruirne, mantenendosi a debita distanza dal personale amministrativo che gestirà il collegamento via MS Teams. Infine, soltanto se imposto da particolari circostanze si procederà nelle forme dell'udienza tradizionale, comunque nel rispetto delle prescrizioni sanitarie.

Va tenuto conto che il D.L. 23/2020, all'art.10 co.1° prevede in generale la complessiva "improcedibilità" per tutti i ricorsi volti alla pronuncia di Fallimento od alla declaratoria di insolvenza nelle L.C.A., che siano presentati dai creditori dal 9 marzo fino al 30 giugno.

Verifiche degli stati passivi e adunanze dei creditori, stante la facoltà di presenziare personalmente dei creditori e dei debitori, che non consente la trattazione in videoconferenza o in modalità cartolare, le relative udienze, decorso il termine di sospensione assoluta ex lege – oggi prorogato dall'ormai noto art. 36 D.L. 23/2020, fino al 12/5/2020, salvo ulteriori interventi – saranno trattate nella modalità tradizionale, con l'assunzione delle misure di cautela richieste dalla emergenza sanitaria. Nei casi che lo consentano, previo idoneo avviso di almeno 15 giorni da parte degli Organi della Procedura, il G.D. potrà disporre le modalità alternative ritenute più opportune anche solo riguardo l'intervento di taluno dei partecipanti .

Approvazione dei rendiconti e verifiche del passivo cui partecipino essenzialmente creditori già costituiti: esse – in particolare le verifiche del passivo inerenti le insinuazioni tardive – potranno essere trattate anzitutto in forma cartolare (oppure da remoto, ma limitatamente ai casi di limitato numero di interessati), previo interpello degli Organi della Procedura e richiesta specifica di osservazioni da parte degli interessati; la mancanza di osservazioni sarà considerata equivalente ad assenso alle indicazioni provenienti dall'Organo: ne seguirà il deposito della sua proposta finale da sottoporre al G.D., su cui provvederà infine come al solito il medesimo Giudice Delegato, ovviamente restando poi sempre salve le relative facoltà di gravame.

Le udienze relative ai reclami al collegio avverso i provvedimenti del G.D. ex art. 26 L.F. si terranno con le modalità alternative, da remoto oppure in forma scritta, previo idoneo avviso a tutti gli interessati almeno 15 giorni prima dell'udienza. I giudici chiamati a comporre il collegio all'udienza camerale, così fissata, potranno parteciparvi nelle forme più idonee al suo corretto andamento, anche ai fini di assicurare la piena garanzia del contraddittorio.

Analoghe forme saranno seguite per tutte le udienze di comparizione delle parti davanti al collegio riunito in camera di consiglio secondo quanto rispettivamente previsto per ciascun tipo di procedura concorsuale (per esempio udienza di ammissione del concordato preventivo, udienza ex art. 173 L.F., udienza per la relativa omologazione, etc).

Non attengono a tali disposizioni le cause relative ai diritti interessati da procedure concorsuali la cui trattazione segua secondo le forme degli ordinari giudizi di cognizione (per esempio ex art. 98 L.F. etc.)

#### Procedure da sovraindebitamento

Per quanto riguarda le udienze ex art. 10, comma 1, ed ex art. 12 bis, comma 1, L. 3/2012, fissate a seguito dell'istanza di accoglimento di proposta di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore, rispettivamente, esse potranno essere oggetto di trattazione scritta; potranno tenersi da remoto qualora le parti interessate alla comparizione siano in numero limitato.

Le udienze collegiali per i reclami avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle istanze di ammissione di accordo di composizione della crisi, di piano del consumatore e di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012 verranno trattate preferibilmente da remoto.

Per le udienze da remoto, qualora l'OCC sia composto da più gestori della crisi, questi dovranno indicare al Presidente del Collegio giudicante il nominativo del gestore che comparirà in udienza anche in rappresentanza degli altri.

\*\*\*

#### f. LAVORO

Sono considerati urgenti (e, dunque, astrattamente suscettibili di trattazione anche durante il periodo di sospensione ex lege) i procedimenti ex art. 700 c.p.c. e relativi reclami, quelli ex art. 28 L. 300\1970, quelli c.d. rito Fornero e quelli che hanno ad oggetto la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.

La trattazione di tali procedimenti avverrà, comunque, su richiesta di parte, mediante indicazione nell'atto introduttivo, ovvero deposito successivo, di specifica istanza di trattazione, inserita nel fascicolo telematico. Il Giudice, valutata la situazione, provvederà in tal caso ad emettere la dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020 e disporrà per la trattazione nelle forme di cui alle lettere f) o h) dell'art. 83 DL n. 11/2020 nei termini delineati dal presente Protocollo.

Per le cause già mature per la decisione per le quali sia già stata fissata udienza per la discussione finale in data antecedente all'11.5.2020, e non rientranti tra le predette urgenze, il Giudice chiederà agli avvocati, con provvedimento inserito nel fascicolo telematico, e comunicato alle parti costituite ad opera della Cancelleria, se intendano comunque procedere alla discussione della causa nelle modalità della lettera f) o della lettera h), riservandosi all'esito di tale consultazione la decisione finale sulla trattazione o meno della causa. Ciò affinché l'accordo delle parti superi profili di nullità per la sospensione dei termini, salvaguardando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Sino all'11.5.2020 sarà rinviato lo svolgimento delle prime udienze (che richiedono la presenza

personale delle parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione), di quelle di conferimento dell'incarico CTU, e di quelle istruttorie.

Per il periodo successivo alla data dell'11.5.2020 si verificherà se la situazione sanitaria consentirà comunque un accesso, per quanto ridotto, negli uffici, rendendo così possibile l'espletamento delle prime udienze, dei conferimenti di incarichi ai CTU e le discussioni

Nello specifico, quindi, per il periodo 11.5.2020 – 31.7.2020 (salvo proroghe), escluso che possano celebrarsi udienze istruttorie, che prevedono un afflusso eccessivo e difficilmente controllabile, si ipotizza sin d'ora la celebrazione delle prime udienze (con la presenza dei soli avvocati e delle parti), delle udienze di discussione (con la presenza dei soli avvocati e delle parti) e delle udienze di conferimento di CTU (con la presenza dei soli avvocati e del CTU) che possono essere gestite nelle stanze dei singoli magistrati.

Ciò verrà effettuato con adeguata organizzazione di orari e di udienze per singolo magistrato, prevedendo così un afflusso limitato alla sezione con la celebrazione di udienze non affollate in ambienti che consentano le distanze previste per garantire adeguata sicurezza, ciò anche in relazione ai periodi di attesa per la celebrazione delle udienze stesse.

Sotto l'aspetto organizzativo, al fine di garantire quanto sopra, anche in considerazione della conformazione della sezione, si potrà ipotizzare che in ogni giorno della settimana vengano celebrate le udienze di un solo magistrato (i giudici onorari possono alternarsi al proprio giudice di riferimento), della sezione, oltre al Presidente in quanto la stanza dello stesso è materialmente lontana dagli altri uffici.

Si tenterà di garantire, comunque, la possibilità di formalizzare accordi conciliativi già raggiunti tra le parti, anche in comparizione spontanea, con la sola presenza dei procuratori (previa fissazione della data in accordo con il magistrato, all'uopo contattabile anche in via informale a mezzo di posta elettronica ordinaria)

Per le udienze che richiedono la sola presenza dei procuratori anche dopo l'11\5\2020 si potrà procedere alla trattazione delle stesse con le modalità di cui alle lettere f) o h) dell'articolo 83, comma 7, D.L. 18/2020, secondo le previsioni generali di cui al presente Protocollo.

Pertanto laddove sussistano ragioni specifiche che suggeriscano la trattazione di procedimenti con udienze in conformità a quanto previsto nella parte generale del presente protocollo, i difensori delle parti potranno depositare espresse richieste di trattazione che verranno vagliate dal Giudice cui spetterà la decisione finale.

\*\*\*

## **g. ESECUZIONI MOBILIARI**

Trattazione delle udienze:

nel periodo di sospensione (9 marzo – 11 maggio 2020) sono trattati i procedimenti, ivi compresi i pignoramenti presso terzi, relativi ai crediti di cui all'art. 83 comma 3, D.L. 18/2020

Modalità di trattazione.

I procedimenti davanti al Giudice delle Esecuzioni mobiliari, per il periodo interessato dal presente protocollo, sono trattati preferibilmente con modalità da remoto; ciò con onere in capo al difensore del creditore procedente di notificare al debitore pignorato non costituito in giudizio, entro il termine di almeno dieci giorni, copia del relativo provvedimento del G.E.; con esso il G.E. provvede secondo le forme di trattazione così disposte, eventualmente indicando gli estremi e/o il *link* della stanza virtuale nella quale si terrà l'udienza, in caso di scelta per la trattazione da remoto.

Non attengono a tali disposizioni, che si riferiscono alle attività davanti al G.E., le cause relative ai diritti interessati dalle procedure esecutive la cui trattazione segua le forme degli ordinari giudizi di cognizione (per esempio ex art 615, 617 c.p.c etc., una volta superata l'eventuale fase davanti al G.E.).

\*\*\*

#### h. ESECUZIONI IMMOBILIARI

La materia delle esecuzioni immobiliari, per la sua specificità, sarà disciplinata dal giudice tabel- larmente competente, eventualmente integrando gli appositi provvedimenti già da tempo depositati e resi noti all'utenza, volti anche a consentire la distribuzione delle risorse ormai acquisite attra- verso la liquidazione dei beni già pignorati. a tale scopo, le udienza di riparto – previa dichiarazione della loro “natura urgente” – sono tenute dal G.E. con modalità cartolare, avuto riguardo agli even- tuali incidenti ex art. 512 c.p.c., onde pervenire senza particolari ritardi alla fase di distribuzione ai creditori interessati.

**E' pure per tale ragione che nemmeno i termini di pagamento del saldo/prezzo sono sospesi, salvo l'esame caso per caso dell'eventuale incidenza specifica degli effetti pregiudizievoli dell'emergenza sanitaria sulla situazione economica degli aggiudicatari, da valutare all'esito di interlocuzione che si svolge in via telematica; altrettanto, non sono ordinariamente sospesi gli adempimenti correlati all'emissione dei decreti di trasferimento dei beni aggiudicati.**

Per il resto, riassuntivamente, A) Fino dallo scorso 5/3/2020 avviene in forma telematica il conferi- mento degli incarichi agli Ausiliari;

B) Le attività in loco da parte di questi ultimi sono già state sospese, con decorrenza dalla medesima data e fino al 31/5/2020;

C) Anche nel periodo successivo a tale termine, gli accessi e le visite ai beni sottoposti ad esecuzione sono disposti soltanto con modalità contingentate e con la partecipazione – per debitori, operatori e terzi potenziali acquirenti – solo di persone munite delle necessarie misure protettive;

D) Sono state rinviate fino a dopo il 31/07/2020 tutte le udienze di vendita, con restituzione della cauzione su richiesta degli offerenti;

E) Sono state rinviate a dopo il 31/07/2020 anche tutte le udienze di cognizione, sia ai sensi dell'art.

569 c.p.c., sia per quanto riguarda le opposizioni ex artt. 615, 617 e 619 c.p.c., il cui calendario per le nuove udienze è comunque studiato per evitare ogni pregiudizio alle parti (ad esempio in riferimento ad eventuale istanze di sospensione).

Non attengono a tali disposizioni, che si riferiscono alle attività davanti al G.E., le cause relative ai diritti interessati dalle procedure esecutive la cui trattazione segua le forme degli ordinari giudizi di cognizione (per esempio ex art 615, 617 c.p.c etc.. una volta superata la eventuale fase avanti al G.E.)

\*\*\*

Si concorda che il presente Protocollo sarà vigente a decorrere da oggi, onde consentire alle parti convenute di predisporre la massima diffusione, e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano, anche su richiesta di una sola di esse, a provvedere alla verifica ed all'aggiornamento del presente protocollo anche in applicazione dei principi condivisi di cui alle premesse B), C) e D) del protocollo generate per le udienze civili dell'Osservatorio sulla giustizia civile.

Vengono indicati, quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del Protocollo, il Presidente Dott. Carlo Sorgi per il Tribunale, il Proc. Aggiunto Dott. Francesco Caleca per la Procura della Repubblica, l'Avv. Giovanni Delucca per il Consiglio dell'Ordine.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, nonché al C.I.S.I.A. di Milano.

Considerato che successivamente alla definizione del contenuto del protocollo integrante le presenti linee guida è stato emanato il DL 30 aprile 2020 n. 28 che all'art. 3, a proposito delle udienze da remoto con la partecipazione delle parti ( e quindi non in tutti i casi), ha stabilito che dette udienze debbano avvenire « in ogni caso con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario»;

Che sul punto il Protocollo non prende posizione;

Ritenuto il carattere primario di tale disposizione, non derogabile su base consensuale;

Considerato tuttavia come la stessa debba armonizzarsi con un contesto normativo che fornisce univoche indicazioni perché la ripresa dell'attività giudiziaria sia resa compatibile con la tutela del bene primario e incompressibile della salute pubblica e di quella degli operatori di giustizia, tanto da assegnare al Capo dell'Ufficio, come possibile opzione, ove non sia altrimenti possibile assicurare l'interesse della comunità di lavoro e il diritto individuale alla salute, quella dell'ulteriore rinvio delle udienze;

Che al fine di assicurare il buon andamento della giustizia con modalità da remoto andranno quindi prese in considerazione tutte le situazioni specifiche di rischio differenziale che sconsigliano in concreto la presenza del magistrato in ufficio per effettuare il collegamento da remoto;

Che il bilanciamento effettuato dal legislatore con la situazione sanitaria complessiva, nel senso di ritenere compatibile la presenza in Ufficio del giudice, e solo del giudice civile monocratico, nelle udienze civili da remoto, non può valere per quelle situazioni particolari e specifiche nelle quali si profilano rischi aggiuntivi e individualizzanti tali da esporre il giudice a ingiustificati rischi individuali;

Che detto rischio differenziale derivante da condizioni di salute individuale o di persone conviventi, da altre condizioni personali o dalla necessità di affrontare un lungo viaggio da zone diverse della provincia o della regione con mezzi pubblici e conseguente necessità di affrontare possibili assembramenti, deve essere presa in specifica considerazione, tanto più che la norma sulla presenza obbligatoria in Ufficio, oltre a non essere sanzionata processualmente non incide su alcun principio fondamentale del processo mentre non sarebbe giustificata la presenza in Ufficio del magistrato in presenza del ridotto rischio per il diritto individuale alla salute con conseguente pregiudizio per la ripresa dell'attività giudiziaria;

Che in tale situazione deve ritenersi legittima la deroga alla prescrizione per cui il singolo giudice, apprezzata la sussistenza di un rischio differenziale, è in via generale autorizzato a derogare alla norma primaria.

Che l'anzidetta previsione vale in modo particolare per i Giudici onorari, in gran parte professionisti per statuto residenti fuori dal circondario e per i giudici professionali autorizzati a risiedere fuori dal Comune sede del tribunale, dovendosi considerare l'attuale emergenza fattore imprevedibile rispetto alle valutazioni effettuate al momento dell'autorizzazione.

Tutto ciò premesso, dichiara esecutive e vincolanti le illustrate linee guida.

Si comunichi ai presidenti di sezione, a tutti i magistrati, onorari e professionali, al Presidente della Corte di appello, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense, al Consiglio Superiore della magistratura al Consiglio Giudiziario, al Dipartimento per l'Organizzazione della Giustizia.

Si pubblichino altresì sul sito istituzionale.

Bologna, 7 maggio 2020

Il Presidente del tribunale  
Francesco M. Caruso

